



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 16/12/2020

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

Fare (e consegnarci) l'inventario dei beni in rimanenza al 31/12/2020

e quindi

Valutare le rimanenze di magazzino al 31/12/2020

(per le imprese in contabilità ordinaria, tale valore concorre a formare il reddito d'impresa 2020 e quindi è necessario per la chiusura dei conti del 2020)



Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Gentile Cliente,

siamo nuovamente all'inizio dell'anno e conseguentemente Vi ricordiamo di:

➤ **elaborare (e quindi consegnarci) l'inventario dei beni in rimanenza al 31/12/2020**

(ossia di quantificare, per categorie omogenee di beni, le quantità di materie prime, semilavorati, merci, carburante, materiale di consumo, lavori in corso su ordinazione, ecc., in rimanenza alla data del 31/12/2020);

conseguentemente di

➤ **procedere a valutare le rimanenze dei suddetti beni al 31/12/2020.**

Il valore delle rimanenze finali è un dato rilevante:

- **ai fini contabili** (in quanto incide sul reddito contabile dell'impresa),
- **ai fini fiscali** (in quanto incide sul reddito fiscale), e
- **ai fini dell'elaborazione degli Indicatori sintetici di affidabilità, c.d. ISA** (in quanto costituisce un dato contabile rilevante per la determinazione del "rating fiscale").

In estrema sintesi, Vi ricordiamo che le rimanenze di magazzino rappresentano beni acquistati nell'anno 2020 (o in anni antecedenti) ma non ancora utilizzati (consumati o venduti) entro la fine dell'anno 2020; si pensi **ad esempio:**

- al commerciante di occhiali che ha acquistato nel 2020 occhiali da sole non ancora venduti alla data del 31/12/2020;
- al commerciante di veicoli che ha acquistato nel 2020 autoveicoli non ancora venduti alla data del 31/12/2020;
- al commerciante di vasche da bagno che ha acquistato nel 2020 vasche non ancora vendute alla data del 31/12/2020;
- alla pasticceria, bar o alla pizzeria che ha acquistato nel 2020 bibite, salviettine, farina, caffè non ancora venduti o consumati alla data del 31/12/2020;

- all'azienda di installazione e manutenzione di impianti di condizionamento che ha acquistato nel 2020 pezzi di ricambio da utilizzare nelle produzioni che inizieranno nell'anno 2021;
- all'azienda di fabbricazione di mobili che ha acquistato nel 2020 legna da utilizzare nelle produzioni che inizieranno nell'anno 2021;
- alle aziende di trasporto merci su strada c/terzi che al 31/12/2020 si trovano, nelle cisterne e/o nei serbatoi dei mezzi, carburante non ancora consumato oppure si trovano in magazzino pezzi di ricambio dei mezzi non ancora utilizzati alla data del 31/12/2020.

Le regole contabili (art. 2423 bis c.c.) e fiscali (art. 109 del Tuir) impongono alle imprese in contabilità ordinaria che i costi e i ricavi vengano imputati secondo il principio della competenza economica secondo il quale, in sintesi, i costi devono essere imputati nell'esercizio nel quale hanno concorso a formare (direttamente o indirettamente) i ricavi di competenza, indipendentemente dal pagamento: *ad esempio:*

- *il costo delle merci acquistate (ed eventualmente pagate) nel 2020 ma vendute nel 2021 è di competenza dell'anno 2021 perché soltanto nel 2021 hanno generato ricavi grazie alla loro vendita;*
- *il costo del carburante acquistato (ed eventualmente pagato) dalle imprese di trasporto nel 2020 ma utilizzato per espletare i trasporti del 2021 è di competenza dell'anno 2021 perché soltanto nel 2021 ha concorso alla generazione dei ricavi di trasporto.*

Pertanto, nel rispetto del principio della competenza economica, i costi dei beni in rimanenza al 31/12/2020 non sono di competenza dell'anno 2020 e quindi devono essere "sospesi" ossia rinviati nell'anno in cui tali beni verranno utilizzati (es. la merce venduta, la materia prima utilizzata e il carburante consumato). Chiaramente:

- il valore delle rimanenze finali di beni costituisce un componente positivo di reddito nell'anno in cui vengono rilevate in quanto trattasi di una "rettifica di costi" (e quindi tale valore aumenta il reddito e conseguentemente le imposte dell'anno oppure riduce la perdita contabile);
- tali beni in rimanenza costituiranno per l'anno in cui verranno venduti o consumati dei componenti negativi di reddito in quanto trattasi di "costi provenienti dal passato" (e quindi tale valore diminuirà il reddito e conseguentemente le imposte dell'anno).

Il valore delle rimanenze di magazzino, da imputare nel Bilancio, è pari al minore tra il costo ed il valore di presumibile realizzo (art. 2426 punto 9 c.c.).

Al fine di determinare il valore delle rimanenze dovrete:

- a) innanzitutto, determinare la quantità dei beni in rimanenza e
- b) successivamente assegnare alle quantità (omogenee) di beni il relativo costo specifico di acquisizione (in alternativa al costo specifico è possibile utilizzare, per i beni fungibili, ossia per i beni intercambiabili, il criterio del costo medio ponderato, o LIFO o FIFO i quali tuttavia potrebbero risultare di più difficile applicazione qualora la Vostra azienda non sia dotata di un software per la gestione del magazzino).

Qualora non siate provvisti di un software di gestione della contabilità del magazzino, **Vi proponiamo di seguito un facsimile di prospetto che potreste utilizzare per calcolare il valore delle rimanenze finali al 31/12/2020** (es. occhiali, bibite, ferro, vasche da bagno, pezzi di ricambio, carburante, ecc...) col criterio del costo specifico di acquisizione;

l'esempio di seguito riportato riguarda una impresa di trasporto merci c/terzi che ha in rimanenza al 31/12/2020 carburante, pezzi di ricambio e pneumatici:

Esempio: Beni in rimanenza al 31/12/2020 ditta di trasporto c/terzi	Quantità in rimanenza	Prezzo unitario di acquisto*	Costo di acquisto*	Valore rimanenze
Bene A (es. carburante)	2.000	€ 0,95	1.900	1.900
Bene B (es. pezzi di ricambio)	200	€ 30	6.000	6.000
Bene C (es. pneumatici)	20	€ 500	10.000	10.000
	2.220		17.900	17.900

(*) Tali valori vanno espressi al netto dell'Iva.

Imp.: Pertanto, Vi chiediamo di farci pervenire entro metà Gennaio 2021 uno schema affine a questo proposto ed in ogni caso il valore delle rimanenze finali da imputare nel Bilancio del 2020 e quindi nel Modello dei Redditi e Dichiarazione Irap 2021 (anno d'imposta 2020).

Valore delle rimanenze di commesse in corso di esecuzione

Qualora la vostra impresa abbia iniziato commesse di lavoro nel corso del 2020 (es. ristrutturazione immobili, rifacimento strade o fognature, realizzazione mobili, realizzazione di impianti fotovoltaici, realizzazione mobili o cancelli in ferro, ecc....) e tali commesse vengano completate nel corso dell'anno 2021, occorre determinare il valore della rimanenza finale della commessa in corso di esecuzione alla data del 31/12/2020: tale valore è pari ai costi maturati nel corso del 2020 per la realizzazione parziale della citata commessa (es. costi del personale, costi delle materie prime, costi di progettazione, ammortamento dei macchinari e degli impianti, ecc...). In tal caso quindi compilate e consegnateci una tabella riepilogativa dei costi maturati nel 2020 per la commessa iniziata nel 2020 che, tuttavia, si completerà nel 2021.

Ad esempio, impresa di installazione di impianti fotovoltaici che nel 2020 ha iniziato la commessa che viene completata nell'anno 2021; in tale caso, concorrono a formare il valore delle rimanenze finali della commessa in corso di esecuzione, alla data del 31/12/2020, i costi già maturati nell'anno 2020 con riferimento alla citata commessa in corso, quali ad esempio:

- il costo della manodopera impiegata nella installazione (retribuzione, contributi): € 5.000
- il materiale impiegato nel processo di installazione: € 3.000

- i servizi di consulenza tecnica e ingegneristica afferenti il processo di installazione: € 2.000

in tal caso il valore delle rimanenze delle commesse in corso di esecuzione è pari a euro 10.000 (= 5.000 + 3.000 + 2.000).

Gli eventuali acconti percepiti nell'anno 2020 (e quindi fatturati nel 2020) vanno considerati nel 2020 come "anticipi da clienti" e non come "ricavi di competenza" del 2020 e quindi concorreranno a formare il reddito nel 2021 ossia dell'anno in cui la commessa verrà a compimento (c.d. criterio della "commessa completata", da utilizzare per valutare le commesse infrannuali in corso di esecuzione al 31/12).

<i>Commessa infrannuale in corso al 31/12/2020</i>	<i>Costo afferente la commessa</i>	<i>Valore rimanenza</i>
<i>Costo della manodopera (salari, contributi, Tfr e Inail)</i>	5000	
<i>Costo dei materiali impiegati nella realizzazione della commessa</i>	3000	
<i>Costi per servizi inerenti la commessa</i>	2000	
<i>Valore della rimanenza della commessa in corso al 31/12/2020</i>	10000	10000

Come sempre, restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Considerazioni che interessano solo le ditte individuali, le Snc e le Sas in regime di contabilità semplificata per cassa

Per completezza informativa, si ricorda che la Finanziaria 2017 ha introdotto, a decorrere dall'1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa per le imprese individuali e società di persone (Snc e Sas) che non superano un determinato ammontare dei ricavi dell'anno precedente:



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Imprese con unica attività esercitata		
Attività	Ricavi attività	Contabilità da adottare
Prestazioni di servizi	Fino a € 400.000	Semplificata per cassa
	Oltre € 400.000	Ordinaria
Altre attività	Fino a € 700.000	Semplificata per cassa
	Oltre € 700.000	Ordinaria

Il reddito d'impresa (ai sensi del novellato art. 66 del Tuir) determinato col nuovo regime di contabilità semplificata "per cassa" non tiene conto delle rimanenze iniziali e finali. Quindi, per le ditte individuali, le Snc e le Sas in regime di contabilità semplificata, le rimanenze non rilevano più nel calcolo del proprio reddito d'impresa.

Tuttavia, poiché la dichiarazione dei redditi e i Modelli ISA (che hanno sostituito gli Studi di Settore) prevedono l'onere di indicare anche il valore delle rimanenze iniziali e finali, resta necessario anche per tali imprese in contabilità semplificata l'onere di elaborare annualmente, a tal fine, l'inventario e il valore delle rimanenze finali.

Si resta a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma
Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it